



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Bis)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale [redacted] del [redacted], proposto da:
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avv. Angelo Fiore Tartaglia,
con domicilio eletto presso lo stesso avvocato in Roma, viale delle
Medaglie D'Oro, 266;

contro

Ministero della Difesa, Ministero dell'Economia e delle Finanze,
rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato,
domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi, 12;

per l'annullamento

del decreto n. -OMISSIS- con il quale è stata respinta l'istanza del
ricorrente del riconoscimento di infermità dipendenti da causa di
servizio.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa e del Ministero dell'Economia e delle Finanze;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'art. 22 D. Lgs. 30.06.2003 n. 196, comma 8;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno [REDACTED] il dott. Nicola D'Angelo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. Il ricorrente, graduato dell'Esercito, è affetto da -OMISSIS- per le frequenze acute, prevalente a sinistra.

Per tali patologie, che egli ritiene derivanti dal servizio prestato come addetto ai mezzi di lancio in diversi poligoni militari, ha chiesto il 6.4.2007 il riconoscimento della causa di servizio.

Tuttavia, il Ministero della Difesa ha respinto la sua istanza con il decreto indicato in epigrafe sulla base del parere negativo n. -OMISSIS- del Comitato di verifica per le cause di servizio.

Contro il rigetto della sua istanza ha quindi proposto l'odierno ricorso, prospettando i seguenti motivi di gravame:

- eccesso di potere per travisamento ed erronea valutazione della situazione di fatto difetto di istruttoria, errore sul presupposto, illogicità, incongruità, insufficienza ed apoditticità della motivazione. Illegittimità per violazione dell'art. 1, comma 1, lettera c) e 2, comma 2 lettere a) e f) del DPR n. 37/2009;

L'Amministrazione, in particolare il Comitato di verifica, avrebbe genericamente ed astrattamente sostenuto che le patologie sofferte

dal ricorrente non potevano essere riconducibili al servizio prestato e alle attività svolte, senza tener conto degli studi e delle risultanze internazionali connessi alle conseguenze inquinanti dell'uso delle munizioni.

- illegittimità per violazione dell'art. 10 bis della legge n. 241/90. Eccesso di potere per sviamento dell'azione amministrativa, difetto di istruttoria e violazione dei principi del giusto procedimento;

Non sarebbe stata effettuata la preventiva comunicazione dell'adozione dello sfavorevole atto di diniego.

- illegittimità per violazione del combinato disposto dell'art. 6, comma 7 - 7, comma 1 - 11, comma 2 - 14, commi 1 e 2 del DPR n. 461/2001. Eccesso di potere per ingiustizia manifesta.

Sarebbero stati elusi taluni i termini di conclusione del procedimento (il rigetto è intervenuto a distanza di tre anni dalla istanza del ricorrente).

L'intimata Amministrazione si è costituita in giudizio il 13.7.2010.

Il ricorrente ha depositato ulteriore documentazione, soprattutto di carattere scientifico, il 6.11.2014.

La causa è stata trattenuta in decisione all'udienza pubblica del 12.11.2014.

2. Il ricorrente ha svolto servizio presso diversi poligoni militari come addetto di lancio. In tale attività è venuto in contatto con gli agenti inquinanti prodotti dallo scoppio delle munizioni e con le relative deflagrazioni.

Gli è poi stato diagnosticato un -OMISSIS- per le frequenze acute, prevalente a sinistra.

Per queste patologie ha chiesto il riconoscimento della causa di servizio, riconoscimento invece negato dall'Amministrazione sulla

base del parere negativo n. -OMISSIS- del Comitato di verifica per le cause di servizio.

Nel ricorso lamenta in primo luogo la genericità del parere del Comitato di verifica che non ha riconosciuto nel servizio prestato elementi tali da potere far ricondurre le sue patologie all'attività prestata.

Tale doglianza appare fondata.

Nel parere del Comitato di verifica si esclude ogni nesso di causalità o concausalità con il servizio prestato, senza tener conto e argomentare in ordine ai diversi studi ed indagini scientifiche ed epidemiologiche riguardanti il pericolo per la salute dei fattori inquinanti derivanti dall'uso delle munizioni.

In tali studi, ormai con conclusioni prevalenti, si evidenzia il pericolo per la salute dell'esposizione dei militari ai fattori chimici e radioattivi nell'uso delle munizioni e degli strumenti bellici (cfr. quelli indicati nel ricorso e nella documentazione depositata dal ricorrente e la giurisprudenza, ad es TAR Lazio 1 bis n. 7777/2014).

Pertanto, il Comitato di verifica avrebbe dovuto adeguatamente motivare circa l'eventuale insussistenza del nesso di causalità relativamente alle patologie sofferte dal ricorrente, valutando il servizio prestato anche con riferimento a tali studi scientifici

Restano assorbiti gli ulteriori motivi di gravame.

3. Per le ragioni sopra esposte il ricorso va accolto e per l'effetto va annullato il provvedimento impugnato ed ordinato all'intimata Amministrazione di rideterminarsi sull'istanza del ricorrente alla luce di quanto sopra evidenziato.

Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come indicato nel dispositivo.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l'effetto annulla il provvedimento impugnato disponendo che l'Amministrazione si ridetermini sull'istanza del ricorrente alla luce di quanto indicato in motivazione.

Condanna l'intimata Amministrazione al pagamento delle spese processuali in favore del ricorrente, che liquida in euro 2.000,00 (duemila/00), oltre al rimborso del contributo unificato, se corrisposto, e degli altri oneri di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del provvedimento, all'oscuramento delle generalità, nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque citate nel provvedimento.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno

con l'intervento dei magistrati:

Silvio Ignazio Silvestri, Presidente

Francesco Riccio, Consigliere

Nicola D'Angelo, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE